

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA.

SOMMARIO. *Atti diversi e dichiarazioni di voto. = Comunicazione del presidente del Consiglio della rinuncia data dal Ministero dopo il voto di ieri = Discussione del disegno di legge per proroga della disponibilità ai funzionari giudiziari, i posti dei quali furono ridotti o soppressi — Questione pregiudiziale opposta dal deputato Melchiorre — Opposizioni del deputato Michellini, e parole in favore, dei deputati Minervini, Cattucci, Curti, Cortese, De Filippo, relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del deputato Lazzaro — L'articolo è approvato. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per la ricostituzione della provincia di Mantova. = votazione ed approvazione dello schema di legge discusso, e di quello per la proroga dell'autorizzazione ai comuni di eccedere il massimo dei dazi di consumo. = Istanze dei deputati Guerzoni, Nicotera e Asproni sull'aggiornamento delle sedute, il quale è fissato fino al 7 gennaio.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

GALVINO, segretario, annunzia i seguenti omaggi:

Del deputato Enrico Pessina — 4 copie di considerazioni intorno al nuovo Codice penale belgico del 1867.

Del deputato Bove avvocato Francesco — 2 copie di un opuscolo intitolato: *L'Umanità sventurata ed il Governo italiano*.

Del signor Santi Filippo Luigi, da Napoli — 12 copie di una proposta per la fondazione di un'Accademia Nazionale per l'avvaloramento e la pubblicazione delle opere di scienze, arti e letteratura.

Del commendatore dottore Benedetto Trompeo — 3 copie di un rapporto sul Congresso internazionale di statistica, tenutosi in Firenze il 29 settembre, letto alla regia Accademia di medicina di Torino il 13 novembre.

Del signor Mariano Englen, consigliere d'appello, da Napoli — 3 copie di un opuscolo intitolato: *Ultime cure d'Italia* — Studi finanziari pratici sul bilancio italiano e proposte concrete.

Del municipio d'Iglesias — Sull'epidemia del colera in Iglesias nell'autunno 1867, copie 150.

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati Siccardi, Podestà, Bassi, Riberi, Monti, Castagnola, Bellinzaghi, Morpurgo, Protasi, Righi, Bullo, Facchi, Carganico,

Leardi, Berti-Pichat, Di Revel chiedono per motivi urgenti di famiglia, o per altre ragioni, un congedo chi di 8, chi di 10 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Valitutti annunzia essere stato costretto ad allontanarsi dalla Camera per motivi di salute, e che se si fosse trovato presente alla votazione d'ieri avrebbe risposto *no*.

Parimente il deputato De Boni il quale è in congedo per motivi di salute scrive che se si fosse trovato presente alla seduta di ieri avrebbe votato *no*.

ZARONE. Se fossi stato presente qui alla Camera, d'onde ho dovuto assentarmi, avrei votato *no*.

ZAULI. Ieri per motivi di salute non ho potuto trovarmi presente alla votazione sull'ordine del giorno Bonfadini. Dichiaro che se vi avessi potuto prender parte, come era mio desiderio, avrei dato il mio voto favorevole a quell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sarà fatta menzione nel processo verbale di queste dichiarazioni.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole presidente del Consiglio per una comunicazione.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri. (*Vivi segni di attenzione*) Signori, ho l'onore di annunziare che, in seguito al voto dato ieri dalla Camera sull'ordine del giorno relativo alle interpellanze dei deputati Miceli, La

Porta e Villa Tommaso, il Ministero ha creduto di dover rassegnare le sue dimissioni in mano del Re.

Egli aspetta gli ordini ulteriori di S. M. Intanto rimane al suo posto per provvedere all'amministrazione del paese, per l'esecuzione delle leggi e per mantenere l'ordine pubblico.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DELLA DISPONIBILITÀ DEI FUNZIONARI GIUDIZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione del disegno di legge per la proroga della disponibilità ai funzionari giudiziari i cui posti od uffici furono ridotti o soppressi. (V. *Stampato* n° 132).

Do lettura del disegno di legge, in cui sono d'accordo Ministero e Commissione.

« *Articolo unico.* Le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e negli articoli 2 e 4 del regio decreto 14 stesso mese ed anno, n° 2636, continueranno ad avere effetto sino a tutto il 31 dicembre 1868. »

La discussione generale è aperta:

(I deputati Catucci, Di San Donato e Curti chiedono di parlare.)

La facoltà di parlare spetta al deputato Melchiorre per una questione pregiudiziale.

MELCHIORRE. Signori. Il ministro di grazia e giustizia ieri sullo scorcio dell'adunanza invitava la Camera a trovarsi in numero questa mattina, perchè un importante progetto di legge intorno alla proroga della disponibilità ai funzionari dell'ordine giudiziario, i posti od uffici de' quali vennero ridotti o soppressi, doveva essere discusso e votato; ed aggiungeva che i principii di equità e di giustizia significavano manifesta l'importanza della quale egli aveva tenuto proposito alla Camera.

Io vado in sentenza contraria: io sostengo in primo luogo che, nè la giustizia, nè l'equità appoggiano questo disegno di legge; ma se mai esso potesse essere utile ai funzionari pei quali il guardasigilli, spinto da umani riguardi e considerazioni, si è indotto a presentarlo, io ritengo che un precedente progetto di legge abbia disposto rispetto al loro grado ed alla loro posizione, di cui sembrava egli avere spiegato tanto vivo interesse.

Io, per dimostrare brevemente questa mia tesi, non riandrò la storia che dovrebbe essere fatta per l'intelligenza esatta e sicura delle disposizioni di legge, alle quali hanno fatto richiamo e il guardasigilli, e l'onorevole relatore della Commissione, della cui relazione non ho che in questo momento preso conoscenza.

In verità io trovo e nel rapporto che precede il disegno di legge, e nella relazione fatta dall'onorevole De Filippo sullo stesso disegno, le medesime ragioni,

i medesimi propositi, il medesimo pensiero, ossia di venire in soccorso a 65 funzionari dell'ordine giudiziario già in disponibilità, i quali, ove sulla loro sorte non fosse oggi provveduto, sarebbero nel 1° gennaio 1868 messi fuori dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, e quindi toccherebbe loro una sventura.

Ora, queste disposizioni adunque, alle quali facevano appello e l'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore, prendono capo dal regio decreto 6 dicembre 1865, cui fece seguito l'altro del 14 indicato mese ed anno.

Io avrei molta difficoltà di credere che questo decreto, che ha avuto forza di legge, avesse effettivamente forza di legge, imperocchè la legge 2 aprile 1865 sull'unificazione legislativa, dalla quale promanò, non autorizzò affatto il Governo a sancire un nuovo ordinamento giudiziario, a sopprimere sedi di Corti e tribunali, a ridurre le piante organiche di esse e determinare con decreti reali il numero de' funzionari ed ufficiali che dovevano essere addetti agli uffici giudiziari e rispettive segreterie; bensì accordò soltanto l'autorizzazione al Governo di pubblicare l'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 nelle provincie toscane insieme a quella sugli stipendi della magistratura, e di alcune modificazioni ch'erano state presentate innanzi alla Camera, e che dagli uffici erano pure state disaminate; come pure autorizzò il Governo del Re a pubblicare, con decreto reale, una nuova circoscrizione giudiziaria del regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale nominata dal ministro della giustizia.

In effetto, se l'autorizzazione di sopprimere sedi giudiziarie e di ridurre le piante organiche delle Corti, tribunali e segreterie fosse stata data colla legge del 2 aprile, sarebbe stato inutile l'articolo 2, in cui si statui che la nuova circoscrizione giudiziaria dovesse essere fatta nel regno, uditi i Consigli provinciali ed il parere di una Commissione centrale nominata dal Governo...

PRESIDENTE. Si ricordi della questione pregiudiziale. Dapprincipio era entrato perfettamente in merito.

MELCHIORRE. Voleva fare conoscere come il ministro guardasigilli da un arbitrio era proceduto in un altro, e che per conseguenza era venuto nella necessità di chiedere un *bill* d'indennità per un atto arbitrario consumato, e di chiedere il nostro voto per consumarne un altro, sotto il seducente pretesto di rendere per ragione e per equità giustizia a 65 funzionari dell'amministrazione giudiziaria, acciò seguitassero a percepire l'intero stipendio nel 1868, quantunque posti in disponibilità fino dal 1° gennaio 1866; ma perchè l'avvertenza dell'onorevole presidente mi è legge, io considero che sieno note e presenti alla memoria degli onorevoli che mi ascoltano, tutte le disposizioni contenute sull'argomento che ci occupa e nella legge 2 aprile, e nel decreto regio 6 dicembre 1865,

senza che io continui a farne il commento, e passo alla dimostrazione del mio assunto.

Nel regio decreto 14 dicembre 1865 si fa una distinzione la quale non è stata calcolata nè dal guardasigilli, proponente il disegno di legge, nè dall'onorevole relatore nella sua relazione.

Ivi è detto nell'articolo secondo, che gl'impiegati e funzionari i cui posti ed uffici fossero stati soppressi per effetto della legge stessa e delle tabelle ad essa unite, rimanevano collocati in disponibilità irremissibilmente dal giorno primo gennaio 1866, senza bisogno di altro speciale decreto.

E di costoro non occorre tener parola, e nel disegno di legge a noi presentato non vi si è posto mente affatto; quando poi pei funzionari messi in disponibilità per effetto di riduzione delle piante degli uffici giudiziari ogni altra disposizione di legge viene inopportuna, e sarebbe ingiusta, imperocchè col menzionato articolo secondo del decreto suddetto 14 dicembre 1866 fu in linea di eccezione definitivamente provveduto alla loro sorte sino a tutto dicembre 1867 con speciale favore. In conseguenza di ciò i funzionari classificati siccome soprannumeri, i quali continueranno, dice il decreto citato, a prestar servizio nella stessa sede giudiziaria di cui la pianta organica erasi ridotta, e percepiranno i medesimi averi a tutto il 1867, sieno con eguale favore trattati sino a tutto il 1868, acciò si abbia il tempo di poterli ricollocare in pianta. Quindi abbiamo funzionari disponibili per soppressione d'ufficio e per riduzione di ruoli, e l'uno e l'altro argomento fu contemplato dal legislatore nella legge dell'11 ottobre 1863, che provvede ai casi delle disponibilità, delle aspettative e dei congedi.

Ciò non pertanto il guardasigilli e l'onorevole relatore dicono sessantacinque funzionari dei 496 messi in disponibilità per effetto dei regii decreti 6 e 14 dicembre 1865, oggi rimarrebbero in mezzo della strada, se sulla loro sorte voi non provvedete.

Io sostengo al contrario che questi funzionari hanno illegalmente percepiti gli averi per intero dal 1° gennaio 1866 al 1867, perchè quando si sopprime un ufficio, si riduce un ruolo organico. La legge dell'11 ottobre 1863 avea statuito che i funzionari sarebbero stati messi in disponibilità e che lo stipendio della disponibilità non poteva essere maggiore della metà o del terzo ed anche meno secondo il numero degli anni che avevano prestato servizio. Ora il ministro guardasigilli del 6 dicembre 1865 non ricordando che questa legge imperava nel regno d'Italia ed usando di una facoltà che la legge stessa, non gli accordava, decise che questi funzionari, in onta alla legge pubblicata e imperante, godessero l'intero stipendio nell'atto che, secondo gli anni di servizio, non avrebbero avuto diritto che a percepire o la metà o il terzo o anche meno secondo il dato numero di anni.

Ma più, si viene oggi a chiedere che egli avendo

percepito fino ad oggi, e percependo a tutto dicembre 1867 l'intero stipendio, quantunque messi in disponibilità col regio decreto 14 dicembre 1865, continuino nel godimento dello intero stipendio a tutto dicembre 1868. Ebbene, se questo arbitrio è stato consumato a tutto il 1867, non se ne parli più; ma perchè si è consumato un arbitrio, ne dobbiamo consumare un altro a danno dei contribuenti, della cui sorte non ci preoccupiamo mai, se non con isterili parole, con inutili raccomandazioni?

Signori, i disponibili pei quali il ministro vuole che sia prorogata la eccezione, se sono per soppressione di uffici, vi ha provveduto l'articolo 2 della legge 14 dicembre, nel quale la loro sorte fu definitivamente regolata, non vi è luogo più a provvedere.

Se si parla di disponibili per effetto di riduzioni di ruoli, basta l'aver percepito a tutto il 1867 l'intero stipendio nell'atto che non avrebbero avuto diritto che a percepire la metà, il terzo o il quarto, secondo il numero degli anni del prestato servizio. Ora, che cosa si vorrebbe? Si vorrebbe che continuasse per loro l'intero stipendio; altro abuso, altra ingiustizia. E noi daremo mano perchè il guardasigilli di abuso in abuso venga a favorire questa classe d'impiegati?

Vengo ora all'argomento principale del quale io sentiva l'obbligo d'intrattenere la Camera, ed è se sia necessaria, opportuna, giusta la disposizione invocata dal ministro guardasigilli per la sorte di questi 65 disgraziati impiegati, i quali nel giro di diversi anni non hanno trovato un posto nei diversi uffici di segreteria delle Corti o dei tribunali del regno d'Italia, che pure è esteso abbastanza.

Leggo nella legge dell'11 ottobre 1863 l'articolo 18 concepito nei seguenti termini. Desidero che la Camera ne ascolti la lettura e poi giudichi se la pregiudiziale da me elevata meriti il suffragio suo:

« Art. 18. Fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nell'amministrazione dello Stato saranno conferiti agl'impiegati in disponibilità a seconda della loro relativa attitudine, da qualunque Ministero dipendano. Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestarono l'opera loro in qualche amministrazione dello Stato. »

Per la quale cosa il ministro guardasigilli dall'articolo 18 ha piena la facoltà di provvedere a tutto il 1868 riguardo ai funzionari che sono in disponibilità per effetto di riduzione dei ruoli organici. Quindi a che questo nuovo disegno di legge, se altro scopo non si ha che di provvedere alla loro sorte? A questi impiegati in disponibilità si vuol dare l'intero stipendio in onta alla legge votata dal Parlamento. Il ministro guardasigilli ha cercato di muovere la nostra pietà in favore di questi impiegati.

Convengo che bisogna essere pietosi, che bisogna soccorrere alla sventura; ma dobbiamo considerare che l'amministrazione dello Stato non è un istituto di

beneficenza; l'amministrazione dello Stato si dee distinguere per rigorosa giustizia, e l'esempio della giustizia ci dee venire dal ministro guardasigilli, al quale rammento, chiudendo il mio discorso, che in quel Ministero, tale è la voce del paese, si sono consumati arbitrii infiniti e nella scelta dei funzionari, e nel collocare in certi posti piuttosto gli uni che gli altri, e che molti guardasigilli, facendo il loro testamento, hanno lasciato eredità pingui ai loro favoriti e prediletti. Ora, signori, nella via dei favori, delle parzialità e delle deferenze, dal 1861 si è corso troppo. Io dico al guardasigilli: fermatevi. (*ilarità*) Voterò contro la legge.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Oggi abbiamo da discutere due leggi, colle quali ci si propone di prorogare termini stabiliti da leggi organiche, quali sono quella sull'ordinamento giudiziario e quella sull'amministrazione comunale.

Queste due leggi, le quali fanno seguito ad altre non poche di simile natura, ci rammentano il severo rimprovero che a questa stessa Firenze faceva Dante dei

..... sottili
Provvedimenti, che a mezzo novembre
Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

Veramente siamo entrati in una mala via; ad ogni momento siamo chiamati ad abrogare leggi poco prima sancite. Questa non è buona legislazione; questo lede la dignità nostra. Ma il maggiore inconveniente è che a cagione della nostra versatilità, della nostra incertezza, quest'incertezza si estende alle popolazioni le quali dubitano se abbiano ad obbedire a leggi che possono essere abrogate.

Queste mie censure non riguardano solamente le due leggi, di cui dobbiamo oggi occuparci, ma tendono ancora ad indurre Ministero e Camera a fare per l'avvenire leggi tali che non abbiano bisogno di essere abrogate. Si fissino termini abbastanza lunghi che non sia necessario di prorogare.

Venendo ora alla legge di cui si tratta, mi associo alle osservazioni fatte dal preopinante, e dico che mi pare impossibile che i vari ministri della giustizia, che tennero il potere dopo il 1865, non abbiano trovato modo di collocare questi 65 individui cui trattasi ora di provvedere. Ma pur troppo ogni ministro ha i suoi clienti cui favorisce a scapito di quelli che hanno diritto; e così le passioni politiche od il favore si intromettono anche nel sereno e severo campo della giustizia, da cui dovrebbero star lontani.

Respingendo questa legge, noi rechiamo forse qualche danno a taluni individui, ma oltre che il torto non è nostro, ma del Ministero che doveva provvedervi per tempo, osserverò che in sostanza quegli individui non hanno alcun diritto, perchè, come ogni impiegato può dare l'addio all'ufficio suo quando vuole, così la stessa facoltà deve competere al Governo.

Si pensi adunque una volta ai contribuenti, la cui condizione è la più misera di tutti, ed ai quali mai non si pensa in questo recinto. Vecchia è questa mia lagnanza, ma fu sempre infruttuosa.

Io spero che le persone, le quali assumeranno le redini del Governo, si dimostreranno più amiche delle economie di quelle che sinora sedettero su quel banco (*Accenna al banco ministeriale*), la quale mia censura si rivolge a tutte indistintamente. Spero che cesserà una volta quel favoritismo che sopra larga scala regna in molte parti della pubblica amministrazione, e che faranno guerra alla corruzione. Questo è necessario, indispensabile, qualunque politica abbia a prendere.

Per queste considerazioni respingerò il presente progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora spetta all'onorevole Catucci. Rinuncia?

CATUCCI. No, no: dirò brevi parole. Non un principio d'equità informa la legge in esame, come diceva l'onorevole mio amico Melchiorre per respingerla, invece un principio di severa giustizia. Per verità, tanto nella relazione dell'onorevole guardasigilli, quanto in quella dell'onorevole relatore, io non trovo la vera ragione che sostiene questa legge. La ragione vera, o signori, sta nello Statuto che ha dichiarato inamovibile il magistrato, e che non si potrebbe indirettamente violare questo precetto, che io chiamo di ordine pubblico.

La legge in esame riflette la magistratura, la quale dopo tre anni si fa inamovibile: l'inamovibilità importa che il Governo non può ritirare un magistrato. Egli è vero che a base di una legge si può sopprimere un ufficio, un tribunale, ma ciò non importa che può mandare a casa sua un magistrato; invece questi attenderà il suo richiamo alle proprie funzioni.

Se dunque è vietato farsi indirettamente quello che direttamente non si può fare, è a conchiudersi che i magistrati non possono amoversi dal loro posto senza violare lo Statuto che li fa inamovibili.

Quanto sia importante l'inamovibilità della magistratura non fa d'uopo dimostrarsi: senza di essa verrebbe meno la indipendenza, la quale vive della vita che promana dalla inamovibilità.

Adunque una nobile e severa giustizia informa lo schema di legge che discutiamo, e che io di gran cuore approverò, perchè amo e desidero che la magistratura non possa temere qualunque siasi attacco. Le ragioni poi manifestate dal guardasigilli e dal relatore in sostegno del progetto, mi obbligano a pregare la Camera a che esso sia applicato ed esteso a tutti gli altri ordini d'impiegati, e non comprendo perchè gli altri ministri non abbiano fatto lo stesso di quello che ha fatto il guardasigilli.

Nella specie il principio di giustizia è uguale per

tutti, come lo è del pari quello di equità; perchè dunque due pesi e due misure? Non sono forse tutti impiegati di uno stesso Stato? Perchè dare loro un trattamento diverso? Io dunque propongo che la presente legge si estenda a tutti gl'impiegati senza distinzione di sorta.

Signori, gl'impiegati sono pure nostri fratelli, pagano anch'essi le imposte, rendono anch'essi allo Stato con le loro opere quei vantaggi che noi tutti insieme siamo uniti ad apportare; quindi insisto che tutti gl'impiegati sieno da noi trattati con eguale misura.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Minervini.

MINERVINI. Io parlo nel senso di appoggiare la legge: la ragione, per la quale sorgo a prendere la parola non è già per dimostrarvi che questa legge possa, come diceva l'onorevole mio collega, che proponeva la pregiudiziale, essere inutile, perchè vi sarebbero le leggi precedenti, non per sostenere il principio dell'onorevole Cattucci, il quale mi sembra che vorrebbe portare la cosa un po' troppo oltre ai confini, nei quali si aggira il principio della inamovibilità dei magistrati, e dell'indipendenza della magistratura, la quale sta nello Statuto, ma spesso ne deploriamo la violazione.

Quando con decreti e con regolamenti si violano le leggi, e si rende illusorio il Parlamento, sorge una confusione, la quale poi con la parola *necessità* si toglie a motivo di leggi provvisorie, eccezionali ed altro simile.

Le leggi sarebbero tali da riguardare tutti i casi della materia cui riguardano; le leggi riposano sulla eguaglianza, e noi invece vediamo sempre per decreti e regolamenti sorgere la ineguaglianza.

Signori, dobbiamo da questi banchi rivolgerci ai banchi opposti. Quando si sono violate le ragioni dello Statuto, e si sono conceduti poteri eccezionali, i quali ad onta non consentissero quello che si è fatto, pare che non possiate schivare spesso, signori, la solita vostra necessità fatale. Questa porta i ministri a venire poi con questa specie di proposte, le quali (non parlo dei ministri attuali, parlo in generale) rivelano la pochezza, o certo la mancanza dei concetti governativi delle varie amministrazioni in Italia precedutesi.

Ora, noi abbiamo una prova di più per convincerci di dover mutare radicalmente il sistema. Creaste poteri eccezionali per la unificazione legislativa, esautorando il Parlamento; io non volli prendervi parte, e, lo sapete, protestai. Sono un monumento di disordine e di assurdi la procedura, la tariffa, in una parola, quello che venne illegalmente, e senza poteri fatto dal guardasigilli del tempo con decreti incostituzionali. Ma di questo a suo tempo.

Laonde diceva benissimo l'onorevole mio collega che proponeva la pregiudiziale, che quelle disposizioni furono incostituzionali, ed io aggiungo ancora assurde.

Vi dissi che io non votai, anzi protestai contro quelle

misure eccezionali anche sorpassate dal guardasigilli di quell'epoca: ma io rispetto la maggioranza costituzionale. Questa gli disse di coordinare ma non distruggere quei pubblici magistrati o creare ed abrogare tasse giudiziarie e tariffe.

Ora, quando si è uscito dalle norme, avvengono danni, errori ed ingiustizie, e questa legge prova che ancora ne abbiamo le tracce. Avete creato una posizione che ci porta a dover reclamare la giustizia, ed il Parlamento, che professa la uguaglianza e la giustizia, deve approvare questa legge. Ed invero il Ministero, facendo quella legge, non aveva contemplato alla posizione, notate, nientemeno che di 496 individui, e, notate bene, questo si fece con un decreto. Erano 496 individui che rimanevano senza collocazione. Ebbene il Ministero si dichiarò pronto a dare una situazione a questi impiegati, ed ancora ne rimangono 65.

Io domando al guardasigilli di quel tempo: aveva egli, nel far quel decreto, l'intenzione di dare a tutti questi impiegati una collocazione? Certo che sì, ed anzi dichiarò che gli sarebbe bastato a tal uopo tutto il 1867.

Ma, signori, un guardasigilli, un ministro qualunque, che sbaglia nelle sue previsioni in modo da lasciare delle persone senza posizione e senza stipendio, non è un ministro che possa stare al governo della cosa pubblica.

Ebbene, siccome non si può ora provvedere a questo con un decreto, perchè, la Dio mercè, non siamo più nel periodo dei poteri eccezionali, io domando come il Parlamento, che ha votato quei poteri, che ha subito quel decreto, può adesso negare di far la giustizia.

Per tutto ciò, se noi stiamo qui per la giustizia, e se la necessità richiede che si voti una maggiore spesa, il Parlamento non la potrà al certo negare, essendo essa, ripeto, richiesta dalla giustizia, dalla uguaglianza. Avete per *necessità* accordato per sette anni l'esercizio provvisorio e tante tasse per questa *necessità*: facciamo la *giustizia* adunque in grazia della *necessità*. Io appoggio e voterò quindi la legge.

CURTI. Signori, quando io presentava all'onorevole ministro guardasigilli l'interpellanza intorno alla proroga della disponibilità di alcuni impiegati che stavano per uscire d'impiego col corrente mese, io credeva che, oltre a ragioni di giustizia e di umanità, militassero a favore dell'oggetto delle mie interpellanze le ragioni altresì del vero bisogno; imperocchè io vorrei domandare agli onorevoli proponenti Melchiorre, Michellini e Minervini che combatterono il progetto di legge in discussione, se gl'impiegati di cui è argomento siano in questo tempo rimasti inoperosi, ed ove dessi non mi sapessero rispondere, risponderci per loro dicendo come tutti questi impiegati della cui sorte si tratta siano stati insino ad ora non occupati ma occupatissimi nei rispettivi tribunali, e vi hanno prestato un

opera attiva e zelante, dimodochè la loro mancanza verrebbe certamente a recare non dubbie difficoltà nei tribunali a cui erano addetti.

Io penso inoltre che la mia interpellanza, la quale tendeva unicamente a tranquillare le sorti di questi impiegati, non fosse precisamente necessaria onde ritenerli ancora in effettività di servizio, imperocchè potesse per avventura bastare la volontà che il ministro guardasigilli avesse di applicarli a determinate funzioni, a posti ritenuti utili ed indispensabili.

Quindi la legge che ora con lodevole previdenza ha voluto proporre l'onorevole guardasigilli, prevenendo lo svolgimento delle interpellanze da me prodotte ed affrettandone da parte sua la esecuzione, la credo una legge la quale non fa che soddisfare a questo imperante bisogno di tutti i tribunali del regno. Ma, indipendentemente anche da questo, esaminiamo se veramente sia giustizia il mettere ora cotesti impiegati sul lastrico, spirata che sia la loro disponibilità.

Noi non dobbiamo perdere di vista certamente come questi impiegati si mettessero per la via degli impieghi giudiziari, forse innanzi che si inaugurasse, nelle rispettive provincie, il nuovo ordine di cose e le nuove libertà; per cui essi, in certo qual modo, avevano stipulato un contratto colla legge vigente a quel tempo in cui entravano negli impieghi, mediante il quale contratto essi ritenevano di potere compiere l'intera loro carriera nella famiglia giudiziaria, a cui portavano speciali studi e vocazione speciale.

Io qui potrei, signori, avvalorarmi di quanto è venuto a ricordarci l'onorevole Catucci, che vi sarebbe, cioè, una ragione basata nello Statuto, ossia desunta dal medesimo, in virtù della quale non si potrebbero mettere sul lastrico codesti impiegati; e questa ragione sarebbe l'inamovibilità dei medesimi, garantita dallo Statuto del regno; ma siccome potrebbe venir combattuta con qualche buona ragione, così non lo farò. Imperocchè io non credo che a rigore di diritto possa invocarsi l'inamovibilità a favore di essi, perchè al potere legislativo sia sempre concesso, sia per ragione di nuovi organamenti, sia per ragioni d'economia, di ridurre gli uffici ed il numero degli impiegati. Ma se al potere legislativo è data facoltà di ridurre il numero degli uffici e degli impiegati, credo però d'altra parte che il diritto il quale è scaturito da codesta inamovibilità nell'individui, non possa essere del pari controverso e disconosciuto: per cui, se può essere lecito alla Camera od ai poteri costituiti dello Stato di ridurre uffici ed impiegati, non sia per altro loro lecito di venire a togliere o ferire ciò che è diritto acquisito. In conseguenza di che io ritengo che la legge presente è reclamata dalla più alta giustizia.

Non parliamo delle ragioni di equità, imperocchè esse militerebbero tutte per questa giudiziaria famiglia, per questi impiegati, i quali hanno pure diritto di non essere messi sul lastrico dopo che hanno impiegata

tutta la loro esistenza a vantaggio del paese in quegli impieghi in cui con zelo ed attività hanno potuto prestare l'opera loro ed il loro ingegno.

Io veggio bene che mi si può obbiettare come costoro si avessero dinanzi ben due anni, perchè altrettanto è durata la disponibilità, all'oggetto di trovarsi un impiego in sostituzione di quello che hanno coperto in sino ad ora.

Ma, signori, io rispondo a chi mi potesse fare una tale obbiezione, che non è vero che fosse ad essi agevole il potere nel frattempo sostituire un'occupazione all'altra, imperocchè a coloro i quali hanno vissuto dieci, quindici, venti anni o più nella carriera degli impieghi, torna quasi impossibile il mutar carriera e direzione di studi, e principalmente negli impieghi giudiziari, per applicarsi ad altri.

Infatti per coloro i quali hanno vissuto continuamente giudicando cause ed esaminando processi, voi vedete come debba tornare assai difficile l'applicarsi a mo' d'esempio all'esercizio dell'avvocatura; essi inesperti all'arte del dire pubblicamente non potrebbero di certo con tutta facilità venire alla trattazione pubblica degli affari.

Ma avvi anche un'altra ragione, ed è che le leggi che noi abbiamo, e particolarmente quell'infelice tariffa giudiziaria, hanno reso così difficile oramai l'esercizio dell'avvoceria che mancano piuttosto le cause agli avvocati che gli avvocati alle cause.

Ora, signori, come volete voi pretendere che codesti funzionari, i quali passarono venti anni, e forse anche più, della loro esistenza negli impieghi giudiziari, possano ancora, con tanta difficoltà di esercizio, venire a stabilirsi d'un tratto una nuova clientela, possano procacciarsi insomma quei mezzi di sussistenza a cui hanno diritto tutti i cittadini dello Stato?... (*Segni d'impazienza*)

Voci. Ai voti! ai voti!

CURTI. Signori: io credo che noi dobbiamo avere un grande riguardo a costoro; e tanto più, in quanto il progetto di legge attuale e la esposizione tanto dell'onorevole guardasigilli, quanto dell'onorevole relatore sono venuti chiarendovi come non possa derivare danno all'erario per codesta proroga di disponibilità.

Infatti quando pensiamo che a codesti impiegati i quali sarebbero messi sul lastrico, competerebbe tuttavia o parte di pensione o un'annuità di soldo, si vedrà allora che le ragioni dell'economia punto non esistono, quelle ragioni che si vagheggiano da coloro che combattono questo progetto di legge.

Ma vi ha di più: allorchè questi funzionari venissero preferiti agli altri aspiranti nel coprimento dei posti che si venissero verificando, guadagnerebbe sempre l'amministrazione della giustizia, perchè certo uomini più esperti e che si sono fatti nei tribunali.

Come vedete dunque, o signori, sono molteplici le ragioni e di convenienza e di equità e di bisogno nelle

quali la legge attuale trova il suo fondamento. Io mi sono non poco meravigliato a veder sorgere uomini, autorevoli d'altronde, a combattere questo progetto di legge.

Signori, io penso che, mettendosi ognuno la mano sulla coscienza, e pensando al grave disappunto che si reca agli impiegati gettandoli sulla strada, ed anche agli stessi tribunali che hanno bisogno di essi, io credo che voi, o signori, non porrete tempo in mezzo a votare la presente legge.

Molte voci. Ai voti!

CURTI. Se la Camera crede di essere abbastanza illuminata, come lo scorgo dall'impaziente richiamo, io la prego ad accogliere la legge ed oltre all'aver compiuto un'opera di giustizia, avrete fatto che sul labbro di tanti impiegati e delle loro famiglie non si arresteranno per tal modo le benedizioni alle libere nostre istituzioni.

CORTESI. Non sono ancora trascorse 24 ore che gli onorevoli Melchiorre e Minervini hanno contribuito ad uccidere un Ministero, epperò ci era da credere che per oggi almeno volessero essere sazi; ma non è stato così: questa mane stessa hanno voluto turbare le ceneri di un altro Ministero sepolto [già da due anni. (*ilarità*)

Io non credo che in questi momenti la Camera voglia fare una discussione di proposito sulla costituzionalità dei decreti pubblicati nel 1865. Se ce ne fosse il tempo, io sarei dispostissimo a provare all'onorevole Melchiorre e all'onorevole Minervini che quei decreti furono costituzionalissimi. Ne fo di meno per rispetto alla Camera; fo notare solamente che l'onorevole Melchiorre ha scambiato la circoscrizione giudiziaria con le tabelle che assegnano il numero dei magistrati a ciascun tribunale.

Nel 1865 non si è fatta circoscrizione giudiziaria in tutta Italia, ma solo in Toscana, dove essendosi estesa la legge organica che impèrava nelle altre provincie dello Stato, quella circoscrizione rispetto alle preture divenne indispensabile.

L'onorevole Melchiorre, che si mostra tanto tenero dei contribuenti, censura il ministro perchè si è accorto che l'Italia poteva fare a meno di 490 impiegati giudiziari che aveva di più. Siccome poi questi 490 impiegati non si poteva mandarli a pascolar le greggie, si disse che sarebbero rimasti a funzionare in soprannumero presso ciascun tribunale cui erano addetti, e intanto non si sarebbe proceduto a nuove nomine.

Questo ha potuto dispiacere all'onorevole Melchiorre, ma non si poteva fare diversamente. Dunque si disse: i magistrati che restano in disponibilità saranno collocati man mano che si avverano le vacanze.

Ma qui l'onorevole Minervini fa un altro rimprovero al ministro di quel tempo. Dovevate prevedere, egli dice, che sarebbero morti 427 magistrati e non

490, e poichè avete sbagliato per 63, siete stato un ministro imprevedente. Ma, per quanto si voglia esser previdente, io non credo che si possa indovinare che proprio in due anni debbano morire giusto 490 magistrati e non 423.

Quindi non solo quei decreti furono costituzionali, ma furono previdentissimi nell'interesse specialmente delle finanze, perchè oggi, in virtù di quei decreti, l'Italia paga 490 impiegati di meno nel ramo giudiziario.

Tenendo conto della strettezza del tempo, non mi occuperò di altro, e dico che appoggio volentieri il progetto di legge che è stato presentato, il quale, come è detto nella relazione, è motivato da quella ragione semplicissima che si credeva, cioè, che in due anni avrebbero potuto essere ricollocati in pianta tutti quelli che rimasero in disponibilità, e poichè non hanno potuto essere tutti ricollocati, è giusto ed equo che si proroghi il termine affinchè lo sieno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore della Commissione.

DE FILIPPO, relatore. Dopo le parole dette dall'onorevole Cortese al relatore della Commissione, resta poco da rispondere all'onorevole deputato Melchiorre. Faccio osservare alla Camera che non un sentimento di umanità, ma un sentimento di giustizia e d'interesse della finanza ha indotto la Commissione a proporre alla vostra approvazione il presente progetto di legge. Che sia un atto di giustizia, chi può disconvenirne? Vorrei rammentare all'onorevole Melchiorre che non è la prima volta che la Camera si è pronunziata in questo senso. Quando fu votata la legge su talune modificazioni per la composizione delle Corti di assise si andò anche più oltre. Difatti, le Corti di assise non si componevano dapprima che di tre consiglieri di Corte d'appello, cioè di un presidente e di due assessori; la Camera sanzionò che i due assessori dovevano essere due giudici di tribunale.

Quindi fu stabilito precisamente che quei consiglieri di Corte d'appello che andavano ad essere esuberanti, restavano al loro posto continuando a percepire tutto lo stipendio finchè, per le successive vacanze, non fossero rientrati nelle piante organiche. Ora la questione di cui si tratta è identica. Si ridussero le tabelle di alcuni funzionari pubblici, per i quali si credette che il numero fosse esuberante; non si disse di tenerli al loro posto fintantochè non fossero ricollocati nelle piante ridotte, perocchè si ebbe ragione di credere che nello spazio di due anni questo avrebbe potuto facilmente verificarsi. E ciò era evidentemente giusto, poichè per un caso tutto accidentale cotesti funzionari pubblici si trovarono esclusi.

Ora, io domando se sia giusto che un magistrato, o anche un altro pubblico funzionario, come un cancelliere o vice-cancelliere, per la sola circostanza di essere

meno anziano d'un altro debba perdere il suo posto e l'avvenire della sua carriera che naturalmente splendeva innanzi a lui.

Intanto che cosa è accaduto? Che di 496 funzionari che rimasero fuori pianta, non hanno potuto essere collocati che 431, e ne sono rimasti 65 da collocare. Resteranno cancellati dai ruoli? Io spero di no. Badi l'onorevole Melchiorre che questo non è nella regola generale di tutte le altre disponibilità, è un caso tutt'affatto diverso. Cotesti magistrati rimasero al loro posto, e continuarono e continuano a lavorare.

D'altronde, se rigettassimo questo disegno di legge, quale ne sarebbe la conseguenza per le finanze? Bisognerebbe dare una pensione a quelli che vi hanno diritto, ed un'indennità agli altri, a norma della legge sulle disponibilità e sulle aspettative. Capisco che per quest'anno si farebbe un'economia di 138,000 lire, ammontare dello stipendio annuo di questi funzionari; ma, attribuendo ad una parte di essi l'indennità stabilita dalla legge, l'economia anche per quest'anno scomparirebbe almeno per una metà, e intanto dovrebbe iscriversi nel bilancio dello Stato una somma non lieve per pensioni e per molti anni.

All'onorevole Melchiorre così tenero per le finanze dello Stato domando se in questo modo si gioverebbe alle finanze dello Stato, o se piuttosto non si aggraverebbe la condizione delle medesime. Non comprendo come si possano elevare opposizioni a questo schema di legge, sebbene io sia lieto che fra tutti coloro che han preso la parola in questa discussione un solo oratore abbia parlato in contrario, il che mi fa sperare che la Camera voglia approvarlo senza altro indugio.

MARI, ministro di grazia e giustizia. Non risponderò al discorso dell'onorevole Melchiorre, perchè oramai

Orazio sol contro Toscana tutta

è stato combattuto da quasi tutti gli altri oratori. Mi faccio soltanto ad aggiungere un'osservazione che mi sembra gli sia sfuggita.

Egli argomenta dalla legge sulla disponibilità, ma non ha posto mente che gl'impiegati a cui si accenna in questo disegno di legge si trovano in una condizione eccezionalissima.

Vi è una disposizione speciale che li riguarda, disposizione che egli revoca in dubbio, perchè neppure i decreti, neppure le leggi che sono di già emanate dal 1865 in poi pare che, a parer suo, debbano essere valide ed obbligatorie; vi è una disposizione di legge, dico, che li riguarda specialmente, e questa impone loro obblighi che tutti gli altri funzionari in disponibilità non hanno. Gli altri fruiscono di quella parte di stipendio che loro è assegnata, senza prestare servizio veruno, mentre questi, per dichiarazione espressa dell'articolo 1 del decreto 14 dicembre 1865, dovevano continuare e continuarono a prestare, per l'amministrazione della giustizia, un'opera utile ed efficace.

Dunque vede l'onorevole Melchiorre che la legge generale sulla disponibilità degli impiegati non ha nulla a che fare col caso presente.

Fatte queste avvertenze, io stimo soverchio di trattenere la Camera su questo disegno di legge, che mi sembra abbia incontrato il plauso non che l'approvazione sua.

Solamente proporrei di aggiungere a quest'unico articolo un breve paragrafo, come fu aggiunto alla legge relativa alla proroga delle iscrizioni ipotecarie.

Sa bene la Camera come il Senato del regno abbia di già prorogato le sue sedute al 15 di gennaio, e sa pure che oramai se questa legge non fosse sanzionata dall'altro ramo del Parlamento, non sortirebbe il suo effetto, laddove lo sortirebbero invece le leggi precedenti, le quali farebbero cessare questi impiegati dalla loro qualità di funzionari.

Io proporrei quindi che si aggiungessero queste parole: « La legge presente avrà effetto dal 31 dicembre 1867. »

MELCHIORRE. Ho chiesto di parlare. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Parmi che la discussione generale sia già abbastanza matura...

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si chiede la chiusura.

MELCHIORRE. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura sia appoggiata. (È appoggiata.)

L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare contro la chiusura.

MELCHIORRE. Dirò due parole. Io, signori, parlerò contro la chiusura, perchè chiudendosi la discussione generale, mi si toglierebbe il piacere di dare una risposta all'onorevole Cortese ed all'onorevole guardasigilli. All'onorevole Cortese per dirgli...

CORTESE. Non a me, perchè, se no, rispondo anch'io.

PRESIDENTE. Non interrompa. Farò il possibile per compiere al mio debito, anche per evitare che si facciano interruzioni. Prego poi l'onorevole Melchiorre di limitarsi agli argomenti che possono militare contro la chiusura. Ella dice che vorrebbe rispondere a quello che han detto il guardasigilli e il deputato Cortese.

MELCHIORRE. Ella ha il diritto di richiamarmi, ma dovrebbe permettermi di parlare...

PRESIDENTE. Locchè vuol dire che bisogna lasciarla parlare in merito. Questo non lo posso, perchè adesso la questione è soltanto sulla chiusura.

MELCHIORRE. Non voglio parlare in merito affatto, ma chiedere alla Camera il permesso di dire due sole parole di complimento che io semplicemente per cortesia debbo dirigere all'onorevole Cortese, perocchè si potrebbe credere, tacendo, che io non rispetti la religione dei morti...

PRESIDENTE. Perdoni: i complimenti non entrano per nulla in questa discussione. Essi non tolgono, nè aggiungono nulla al valore ed al merito della legge.

MELCHIORRE. All'onorevole guardasigilli poi faccio conoscere che questa disposizione, di cui egli intende che l'approvazione sia la conseguenza di un'altra disposizione di legge, io ritengo invece che appunto quella disposizione, su cui il guardasigilli appoggiava il suo disegno, escluda assolutamente che sia votato il disegno di legge che ora vuoi discutere.

PRESIDENTE. Adesso ha detto tutto? Se non v'è opposizione si riterrà dunque chiusa la discussione generale.

Leggo l'articolo unico della legge:

« *Articolo unico.* Le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e negli articoli 2 e 4 del regio decreto 14 stesso mese ed anno, n° 2636, continueranno ad avere effetto sino a tutto il 31 dicembre 1868. »

L'onorevole guardasigilli vorrebbe che si aggiungessero le seguenti parole: « La legge presente avrà effetto dal 31 dicembre 1867. »

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

LAZZARO. Ho domandato la parola perchè stimo mio dovere di fare qualche osservazione in proposito.

Io credo che non vi sia alcuno nella Camera il quale non deplori un sistema che dolorosamente si vede applicato da un pezzo, cioè quello delle proroghe delle leggi di finanza.

Questo primo articolo non fa altro che consacrare questo principio di proroga, ed io debbo rammentare

che noi in poco tempo abbiamo prorogato per lo meno sei leggi, le quali si riferiscono alla finanza. Procedendo di questo passo, noi non faremo che attuare la favola di Penelope.

Abbiamo prorogato la legge sui porti franchi; quella intorno ai termini fissati per la legge relativa alla ricchezza mobile; quella sulla tassa sulle vetture pubbliche; quella sui termini per la legge relativa alle dichiarazioni sui fabbricati, di cui mancano ancora i ruoli; e ieri l'altro abbiamo ancora prorogato i termini per le iscrizioni ipotecarie. Insomma annoierei la Camera se volessi accennare tutte le leggi le quali elevano a sistema d'amministrazione questo continuo fare e disfare.

Io deploro che anche in questa circostanza siasi presentata una novella legge di proroga; io avrei desiderato che si fosse modificato piuttosto il metodo generale tenuto sulle disponibilità, anzichè proporre questo articolo inteso a modificare una legge.

Noi tutti riconosciamo quanto sia dannoso all'amministrazione il venire ad ogni tratto a domandare di queste proroghe.

Non avendo potuto prender parte alla discussione generale su questa legge, poichè la chiusura è stata votata, io mi limito a queste poche considerazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcun iscritto, pongo ai voti l'articolo come venne modificato dal Ministero d'accordo colla Commissione.

(È approvato.)

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole deputato Monale a venire alla tribuna per presentare una relazione.

DI MONALE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera un supplemento di relazione intorno al progetto di legge sulla ricostituzione della provincia di Mantova. (V. Stampato n° 103-B)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

VOTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, già votato dal Senato, intorno alla facoltà ai comuni di eccedere il *maximum* dei dazi di consumo. (V. Stampato n° 133).

Il progetto della Commissione è identico a quello che venne dal Senato.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola si passa alla discussione degli articoli:

« Art. 1. È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali, si mantengano anche a tutto l'anno 1869 oltre il limite del *maximum* fissato dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, nei comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite.

« I comuni però che si trovano in tale circostanza, dovranno, a datare dal 1° gennaio 1869, avere ridotte le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il *maximum* di oltre la metà dell'eccedenza attuale. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Saranno esenti da dazi di consumo comunale:

« 1° La carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici;

« 2° Le paste metalliche che servono per la coniazione delle monete dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. La presente legge avrà esecuzione dal giorno della sua pubblicazione. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge, che sono stati approvati.

Risultamento delle votazioni:

Sulla proposta di legge per la proroga della disponibilità ai funzionari giudiziari, i cui posti od uffici furono ridotti o soppressi.

Presenti e votanti 250

Maggioranza 126

Voti favorevoli 170

Voti contrari 80

(La Camera approva.)

Sulla proposta di legge per la proroga della concessione ai comuni di eccedere il massimo dei dazi di consumo.

Presenti e votanti 248

Maggioranza 125

Voti favorevoli 209

Voti contrari 39

(La Camera approva.)

Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto i deputati che saranno convocati a domicilio.

GUERZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di andare al loro posto.

L'onorevole Guerzoni ha facoltà di parlare.

GUERZONI. Nello stato di crisi ministeriale in cui ci troviamo, io credo non sia conveniente che la Camera sia convocata a domicilio, come ha annunciato l'onorevole nostro presidente.

Io credo invece che sia più opportuno, più decoroso per la Camera che fissi essa stessa il giorno in cui intenderà convocarsi. Per parte mia propongo che essa sia riconvocata il giorno 7 del prossimo gennaio.

DI SAN DONATO. È troppo poco il 7: propongo il 10.

NICOTERA. All'osservazione presentata dal mio amico Guerzoni ne aggiungo un'altra, che non può non essere apprezzata dalla Camera.

La Camera sa che ha accordato al Governo un solo mese di esercizio provvisorio per i bilanci. Se la Camera non si riunisse presto, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che nel mese di gennaio non si potrebbero discutere più i bilanci, ed allora saremmo costretti ad accordare un altro esercizio provvisorio.

La Camera deve ricordare il proposito fatto, cioè di non concedere più esercizi provvisori, e come una ec-

cezione alle eccezioni, ha votato quello del mese di gennaio. Se noi saremo riconvocati a domicilio, non si sa quando, come faremo a discutere i bilanci? Arriveremo alla fine di gennaio e dovremo accordare un altro esercizio provvisorio. Mi unisco quindi alla proposta dell'onorevole mio amico Guerzoni. La riconvocazione al 7 non è certo troppo presto per aver modo come discutere questi benedetti bilanci; seppure una discussione seria si potrà mai sperare!

PRESIDENTE. Io osservo che la Camera è arbitra di stabilire il giorno della sua riconvocazione; ma prego l'onorevole Nicotera di notare che il presidente, proponendo che la Camera fosse convocata a domicilio, non voleva punto dire che lo fosse oltre al giorno 7 gennaio; anzi le circostanze avrebbero forse potuto spingere anche la Presidenza a convocarla prima; ma se la Camera preferisce che si stabilisca il giorno, lo faccia pure.

Voci. È meglio a giorno fisso!

ASPRONI. Il Senato ha già fissato la sua riconvocazione...

Voci. Al 15 gennaio!

ASPRONI. Però, io vorrei fare anche osservare alla Camera, e specialmente all'onorevole presidente, che bisogna tener conto delle circostanze, e misurare anche i momenti che incalzano, poichè noi non possiamo perdere di vista quante cose, quanti lavori ci restano a fare.

PRESIDENTE. Perdoni, è inutile di insistere: il presidente ha creduto sulle prime di fare questa proposta, ma alla prima domanda che sia convocata a giorno fisso, il presidente desiste.

Per ora la proposta è che la Camera sia riconvocata per il 7 gennaio.

Se non c'è opposizione si riterrà questa proposta accettata.

(È approvata.)

L'adunanza è sciolta alle ore 3 1/2.